



Giunta Regionale della Campania

**DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI FORNITURE E
SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELLA C.A. OPERANTE PRESSO LA
DIREZIONE GENERALE RISORSE STRUMENTALI DEL DIPARTIMENTO DELLE
RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI**

Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____.____._____

INDICE

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Normativa di riferimento	3
Art. 3 Limiti di valore	3
Art. 4 Modalità di esecuzione in economia	3
Art. 5 Pubblicità e comunicazioni	4
Art. 6 Termini e loro computo	4
Art. 7 Tipologie di lavori in economia	4
Art. 8 Tipologie di spesa per acquisizione di forniture e servizi in economia	5
Art. 9 Divieto di frazionamento	5
Art. 10 Procedimento e responsabile del procedimento	5
Art. 11 Modalità di affidamento delle procedure di cottimo fiduciario	6
Art. 12 Parametri prezzo-qualità Consip	6
Art. 13 Elenco dei fornitori	6
Art. 14 Cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000,00	6
Art. 15 Cottimo fiduciario di importo superiore a 40.000,00	7
Art. 16 Acquisti in economia mediante adesione a convenzioni Consip e MePA	8
Art. 17 Scelta del contraente	8
Art. 18 Contratto e ordinazione	9
Art. 19 Garanzie	10
Art. 20 Verifica delle prestazioni e delle forniture	10
Art. 21 Interventi di urgenza e di somma urgenza	10
Art. 22 Autorizzazione alle spese, contabilità per lavori	11
Art. 23 Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture	12
Art. 24 Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari	13
Art. 25 Inadempimenti e penali	13
Art. 26 Incarichi professionali – Servizi tecnici	13
Art. 27 Convenzioni con cooperative sociali	13
Art. 28 Servizi Legali	14
Art. 29 Rinvio	14
Art. 30 Entrata in vigore	14
Allegato A	15

Art. 1 Oggetto

Il presente disciplinare regola le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi degli Uffici della Giunta Regionale.

Le procedure di selezione del contraente, ad eccezione di quelle relative ai lavori gestiti dagli uffici del Genio Civile, sono di competenza della Unità Operativa Dirigenziale (UOD) 06 "*Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione*" (C.A.) e Punto Ordinante (P.O.), operante presso la Direzione Generale per le Risorse Strumentali, in conformità della normativa di cui al successivo art. 2.

Tale disciplina è finalizzata ad assicurare che l'affidamento di lavori, forniture e servizi avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che di quelli di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Per le definizioni di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice.

Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia di lavori, forniture e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di spesa indicati nel presente disciplinare.

L'adozione del presente disciplinare non priva comunque l'amministrazione, in ragione delle peculiarità delle prestazioni o in base a valutazioni di opportunità, della facoltà di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica regolate dal Codice.

Art. 2 Normativa di riferimento

Gli acquisti di cui al presente disciplinare sono operati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di acquisti in economia, in particolare di quelle contenute nel Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006, di seguito definito "Codice"), nel relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione (DPR. 207/2010), nella legge regionale 27 febbraio 2007 n° 3 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", nel Regolamento n. 7/2010 di attuazione della citata Legge regionale n. 3, nonché nella Legge 6 luglio 2012, n. 94.

Art. 3 Limiti di valore

In esecuzione dell'art. 125 del Codice l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:

- a) per i lavori – Euro 200.000,00;
- b) per le forniture e i servizi – Euro 207.000,00.

In ogni caso l'importo di cui al precedente comma 1, lett. a) è ridotto ad Euro 50.000,00 qualora i lavori siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del successivo art. 4 comma 2.

Gli importi di cui al precedente comma 1, lett. a) restano salvi indipendentemente dalla circostanza che il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto dovesse modificare le soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28, comma 1, lett. b), del Codice.

Tutti gli importi previsti dal presente disciplinare si intendono al netto dell'IVA.

Art. 4 Modalità di esecuzione in economia

L'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi può avvenire:

- mediante amministrazione diretta;
- mediante procedura di cottimo fiduciario.

Per amministrazione diretta si intendono le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali e, comunque, in osservanza delle norme di coordinamento della finanza pubblica, sotto la direzione di un responsabile del procedimento, nominato dagli Uffici Regionali competenti per materia.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

La Stazione Appaltante è, comunque, tenuta ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip; qualora non ritenga opportuno ricorrervi si attiene ai parametri prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle convenzioni richiamate.

Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui al precedente articolo, la Stazione Appaltante è tenuta a far ricorso al sistema ME.PA. ovvero agli altri sistemi ex art. 328 del Regolamento di attuazione.

Art. 5 Pubblicità e comunicazioni

Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art 124 del Codice dei Contratti.

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario viene pubblicato sul profilo di committenza della Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla definitiva aggiudicazione.

Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con attribuzione del codice identificativo gara – CIG – e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di “Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP.

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione Appaltante, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto, ovvero tramite telefax o posta elettronica certificata, se l'impresa dispone di una casella P.E.C.. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, mediante consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata. In casi di urgenza, le suddette notifiche o comunicazioni possono essere eseguite con telegramma eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Anche le comunicazioni del contraente destinate all'ente possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme disposti da leggi e regolamenti.

Art. 6 Termini e loro computo

Nel computo dei termini indicati nei contratti, nelle lettere d'invito, nei Capitolati Speciali, quando il termine è previsto in giorni ed ore si esclude il giorno e l'ora iniziale.

Ove i termini sono indicati in giorni, questi si intendono come giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Art. 7 Tipologie di lavori in economia

Sono eseguibili in economia, nel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere o di impianti di importo non superiore a euro 200.000,00, tra cui a titolo esemplificativo:

- 1) manutenzione e fornitura in opera di impianti idraulici;
- 2) manutenzione e fornitura in opera di impianti elettrici;
- 3) manutenzione e fornitura in opera di impianti di climatizzazione;
- 4) manutenzione edile;
- 5) manutenzione e posa in opera di infissi esterni ed interni;
- 6) manutenzione e fornitura in opera di manufatti in ferro;
- 7) manutenzione e riparazione dei beni immobili e mobili diversi da quelli indicati ai precedenti punti, con i relativi impianti;
- 8) manutenzione opere a verde.

Sono, inoltre, eseguibili in economia, nel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, i seguenti lavori di importo non superiore a euro 200.000,00:

- manutenzione o riparazione di opere o di impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121 e 122 del Codice;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 8 Tipologie di spesa per acquisizione di forniture e servizi in economia

Nei limiti di importo di cui all'art.125, comma 9, del Codice il ricorso all'acquisizione di forniture e servizi in economia è consentito altresì nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Il ricorso alle procedure in economia è consentito inoltre per l'acquisizione delle forniture e servizi di importo inferiore a euro 207.000,00 di cui all'allegato A, e con salvezza, comunque, di eventuale diverso limite conseguente all'automatico adeguamento di cui all'art. 248 del codice.

Per gli acquisti non programmabili il limite di cui sopra si intende riferito all'insieme delle acquisizioni eventualmente programmate nell'anno per la specifica tipologia di bene o servizio.

Art. 9 Divieto di frazionamento

Nessuna prestazione di lavori, forniture e servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 10 Procedimento e Responsabile del procedimento

L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi, delle spese ammissibili e della disponibilità delle risorse finanziarie, dal Dirigente della C.A. tenuto conto dei Piani di approvvigionamento predisposti dalla U.O.D. 05 - Supporto Sedi della Direzione Generale delle Risorse Strumentali e delle richieste degli Uffici della Giunta Regionale.

La C.A. agisce per conto degli Uffici Regionali richiedenti, questi ultimi devono fare pervenire formale richiesta dell'acquisto in economia indicando, tra l'altro, il nome del RUP, il CIG, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, il valore economico presunto, i fondi con cui far fronte alla spesa, se del caso i parametri di confronto prezzo-qualità delle Convenzioni Consip per beni e servizi. L'atto deve indicare, altresì, la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte degli Uffici richiedenti, con il supporto dell'Ufficio del Datore di Lavoro, deve essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali).

Il Dirigente della C.A. assegna la responsabilità del procedimento ad un funzionario della stessa.

Resta nella competenza del Dirigente della C.A l'adozione del provvedimento finale di aggiudicazione e dell'ordine di acquisto, in qualità di unico punto ordinante, nell'acquisizione diretta sul mercato elettronico (MePA).

La responsabilità del capitolato tecnico, del procedimento di collaudo, dell'esecuzione del contratto, nonché della liquidazione della spesa, fanno capo al Dirigente dell'Ufficio richiedente.

Art. 11 Modalità di affidamento delle procedure di cottimo fiduciario

L'affidamento dei servizi e l'acquisizione delle forniture a cottimo fiduciario possono essere effettuati attraverso:

- affidamento diretto;
- procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di bando.

Gli operatori economici possono essere selezionati attraverso:

- la piattaforma "Acquisti in Rete", realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - CONSIP s.p.a. - mediante gli strumenti delle Convenzioni, del Mercato Elettronico, degli Accordi Quadro e del Sistema Dinamico di acquisizione;
- l'Elenco Unico dei fornitori tenuto dalla C.A. di cui al successivo art.10;
- un mercato elettronico realizzato da eventuali altre centrali di committenza ex art. 33 del Codice;
- ricerche di mercato.

Art. 12 Parametri prezzo-qualità Consip

Per le procedure in economia la C.A utilizza, quali strumenti di supporto ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi, i parametri di qualità-prezzo messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso CONSIP s.p.a., ai sensi dell'art. 2, co 572, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) o, in mancanza, i parametri desumibili dalle convenzioni di cui al comma precedente o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato eseguite da organismi preposti, per quanto possibile.

Art. 13 Elenco dei fornitori

L'Elenco dei fornitori è tenuto dalla C.A. con le modalità di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 437 del 9.8.2011 e relativo disciplinare.

L'iscrizione all'Elenco è condizionata dal possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti.

L'iscrizione in tale Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

Art.14 Cottimo fiduciario di importo inferiore ai 40.000,00 euro.

Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento o del dirigente Responsabile dell'Ufficio competente, con provvedimento adeguatamente motivato anche in base ad apposita relazione redatta dal Responsabile del Procedimento, laddove si tratti di persona diversa.

Nel caso in cui non si voglia ricorrere all'affidamento diretto si procede tramite la C.A. ad invitare, nel rispetto del principio di rotazione, almeno tre operatori scelti dall'albo fornitori se ve ne sono.

In caso contrario si procederà tramite avviso esplorativo (indagine di mercato), pubblicato sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 15 giorni, diretto a raccogliere manifestazioni di interesse rispetto alle quali la C.A. individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia.

Nei suddetti casi la competenza della C.A. si limita a svolgere l'eventuale fase di scelta del contraente restando di competenza del Dirigente dell'Ufficio richiedente l'adozione del provvedimento di affidamento.

Art.15 Cottimo fiduciario per importi pari o superiore a 40.000,00 euro.

Nel rispetto delle disposizioni relative agli oggetti delle voci di spesa ed ai rispettivi limiti di importo, per :

- a) i lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino all'importo di cui all'art. 3, comma 1, lett. a);
- b) i servizi o le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino all'importo di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria

L'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, e previa richiesta di idoneo preventivo, individuati nell'elenco degli operatori economici iscritti all'albo fornitori predisposto dalla C.A., ovvero nel caso in cui non vi siano operatori iscritti in quella categoria o siano in numero insufficiente si procede sulla base di indagini di mercato.

Nel caso di utilizzo dell'Elenco Fornitori agli operatori economici consultati sarà aggiunto l'operatore economico che per ultimo analogo acquisto ha praticato la migliore offerta.

La richiesta dei preventivi/offerte deve contenere almeno:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del relativo regolamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di informazioni con gli offerenti può avvenire mediante fax, per via elettronica (PEC) o portale. Le modalità di comunicazione prescelte vanno indicate nella richiesta dei preventivi/offerte. Nel caso di lavori d'urgenza l'invito può essere fatto a mezzo telefono. In tal caso, deve essere confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

L'esame e la scelta dei preventivi sono effettuati dal Seggio aggiudicante nominato dal Dirigente della C.A.

Art. 16 Acquisti in economia mediante adesione a convenzione CONSIP e MePA

Prima di procedere all'acquisto dei beni e servizi, anche se compresi nelle voci del presente disciplinare, occorre verificare che gli stessi siano presenti in CONSIP ovvero in MePA al fine di aderire alle convenzioni CONSIP ovvero di stipulare un contratto tramite MePA.

Pertanto la C.A. dovrà innanzitutto verificare che in CONSIP esistano convenzioni attive per il bene o servizio da acquistare.

Se esistono convenzioni attive la C.A. potrà:

- aderire alla Convenzione CONSIP, ovvero
- ricorrere al MePA o ad altre centrali di committenza regionali (ove presenti). Tenendo presente, però dei parametri prezzo-qualità della Convenzione CONSIP.

Se non esistono convenzioni CONSIP attive, la C.A. sarà comunque obbligata a verificare l'esistenza del prodotto sul MePA al fine di procedere in esso al corrispondente acquisto.

L'acquisto in MePA avviene alternativamente tramite:

- ordine diretto (cd. Acquisto a carrello) : fino a 40.000,00 e per voci di spesa preventivamente individuate nel presente regolamento. Si tratta di una modalità di acquisto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte nei singoli bandi e visualizzabili sui cataloghi on line. E' sufficiente scegliere gli articoli presenti sul catalogo, verificare le relative condizioni generali di fornitura, compilare il modulo di ordine indicando la quantità e il luogo di consegna e sottoscriverlo con firma digitale (controlli). Al termine della procedura, l'ordine firmato digitalmente è inviato automaticamente al fornitore che lo evade nei termini e alle condizioni previste nelle condizioni generali di fornitura presenti in ciascun bando di abilitazione.
- richiesta di offerta (R.d.O) : richiesta rivolta ad almeno 5 operatori economici per voci di spesa individuate nel presente disciplinare. Si tratta di una modalità di acquisto che permette di negoziare prezzi e condizioni migliorative e specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line; è possibile, infatti richiedere ai fornitori diverse ed ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze. In questo ultimo caso l'applicazione informatica è in grado di predisporre una graduatoria degli offerenti, consentendo all'amministrazione di selezionare l'offerta più conveniente ed emettere l'ordine di acquisto.

Ai contratti conclusi tramite MePA non si applica il termine dilatorio dei 35 giorni, che impedisce di stipulare il contratto, decorrente dall'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Nel caso in cui il bene o il servizio non sia rinvenibile sul MePA occorrerà rivolgersi al mercato secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

Art. 17 Scelta del contraente

Sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, la scelta del contraente avviene in uno dei seguenti:

- al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto sia conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
- nei casi in cui la particolarità del servizio o della fornitura lo richieda, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, la professionalità desumibile dalle esperienze pregresse, il fatturato, il curriculum dei soggetti, l'assistenza tecnica successiva alla definizione del rapporto contrattuale, ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'affidamento della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.

In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base d'asta.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso nella lettera può essere prevista l'esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del Codice.

I soggetti affidatari di lavori, forniture o servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai sensi dell'art. 125, comma 12, del Codice, attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 smi.

La Stazione Appaltante può procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione in ogni momento, sia nel corso della procedura di affidamento che nella fase contrattuale, tale verifica s'intende di norma assoluta nel caso di operatori economici selezionati dall'Elenco fornitori o da altri elenchi in cui gli stessi requisiti sono stati verificati a monte.

Le offerte devono pervenire in busta chiusa con modalità, da stabilirsi nella lettera di invito, che ne garantiscono la segretezza.

Le buste contenenti le offerte sono aperte, di norma, in seduta pubblica, da un seggio di gara, nominato dal Responsabile della C.A., formato da un presidente e da due testimoni di cui uno con funzioni di verbalizzante; le offerte sono controfirmate dagli stessi nella medesima seduta.

L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Seggio di gara. Resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire ai fini dell'affidamento un'apposita Commissione di gara. Si applicano, in tal caso, gli artt. 84 del Codice e gli artt. 119 e 282 del Regolamento ex DPR n. 207/2010 smi. In ogni caso, l'apertura delle buste contenenti le offerte tecnica ed economica e la verifica dei documenti in esse contenute andranno effettuate in sedute aperte al pubblico.

Art. 18 Contratto e ordinazione

Il contratto è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Ufficio proponente, riportando i medesimi contenuti della lettera d'invito, dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi.

Nel caso di acquisti diretti effettuati sul mercato elettronico (MePA) l'ordine è firmato elettronicamente dal Responsabile della C.A.

Nel caso di lavori, il contratto deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno in contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Nel caso di servizi e forniture, all'ordinazione ricevuta, l'aggiudicatario deve fornire riscontro nel termine indicato, che non può essere inferiore ai tre giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento. Tali atti (contratto ovvero lettera di ordinazione) devono rispettare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito e devono contenere almeno:

- la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'IVA;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- i tempi di esecuzione;
- gli estremi contabili (U.P.B., capitolo di bilancio);

- la forma di pagamento;
- le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo dell'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
- l'ufficio referente ed il nominativo del gestore del contratto.

In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l'affidamento e nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario, alla consegna dei lavori, della fornitura o dell'esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all'art. 11, commi 9, 10, 10 bis e 10 ter del Codice, con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico dell'operatore.

Art.19 Garanzie

Le imprese concorrenti delle procedure in economia per lavori, forniture e servizi inferiori a euro 40.000,00 sono esonerate dalla costituzione di garanzia fideiussoria a corredo dell'offerta.

Per importi pari o superiori a euro 40.000,00 la scelta di richiedere la garanzia prevista dall'art. 75 del Codice è rimessa ad una prudente valutazione del Responsabile del procedimento.

Salvo esplicita diversa determinazione del Responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia di cui all'art.113 del Codice per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile avente un massimale ritenuto congruo in relazione al valore dell'affidamento e ferme restando le disposizioni normative in tema di garanzie nella vendita.

Resta ferma, per i lavori, l'applicazione dell'art. 129 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m..

Art. 20 Verifica delle prestazioni e delle forniture

Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, la regolare esecuzione è attestata dal Responsabile del procedimento o da direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni, o diverso termine espressamente previsto dal quaderno d'oneri e condizioni, dall'ultimazione dei lavori dal Responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori se persona diversa e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.

Le forniture e i servizi di cui al presente Disciplinare, entro venti giorni dall'avvenuta acquisizione, devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione, con le modalità di cui all'art. 15 della Legge regionale 31 dicembre 1994 n.43.

Art. 21 Interventi d'urgenza e di somma urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale, unitamente ad una perizia estimativa, viene trasmesso al Dirigente competente per l'affidamento dell'intervento, il cui importo non può comunque superare le soglie previste per le acquisizioni in economia.

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Dirigente competente o il tecnico all'uopo incaricato recatosi in loco può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Dirigente o dal tecnico. Il prezzo delle prestazioni

ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5 del D.P.R. 207/2010.

Il Dirigente competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, unitamente al verbale di somma urgenza, e provvede all'affidamento dell'intervento.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di urgenza non riporti la ratifica del Dirigente competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera e dei lavori realizzati.

Art. 22 Autorizzazione alla spesa, contabilità per i lavori

L'autorizzazione alla spesa per i lavori viene concessa dal Dirigente competente nell'ambito delle somme a disposizione nei quadri economici degli interventi compresi nel programma.

E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Nel caso di spese impreviste sopraggiunte per gli interventi per i quali non sia stato previsto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi vengono autorizzati su proposta del Responsabile del procedimento dal Dirigente competente utilizzando gli accantonamenti per imprevisti o le economie da ribasso d'asta.

L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:

- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti mediante appalto;
- b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.

Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

I rendiconti mensili sono corredati dai certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Ai sensi dell'art. 179 del Codice, i lavori in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con l'applicazione del ribasso offerto esclusivamente su questi due ultimi addendi.

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di cui all'art. 3, comma, 1 lett. a).

Art. 23 Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuato dal Direttore dell'esecuzione.

La verifica di conformità può essere sostituita con un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione ovvero dall'emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.

Il Responsabile del procedimento svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento attuativo. In caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente preposto alla struttura competente, si può affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l'affidamento dei servizi.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del Regolamento attuativo, su ogni pagamento relativo a contratti pari o superiori a 40.000 euro verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull'importo netto fatturato. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora il pagamento della prestazione si esaurisca in un'unica soluzione, in presenza di un DURC regolare, sarà possibile prescindere dall'applicazione della predetta ritenuta.

Art. 24 Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità dell'affidatario deve essere acquisito d'ufficio:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i) del Codice;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per la verifica di conformità, l'attestazione/certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Si applica inoltre la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 13.08.2010, n. 136.

Art. 25 Inadempimenti e penali

Nel caso di inadempimento totale o parziale o di ritardo nell'esecuzione del contratto o delle prestazioni ivi pattuite per fatti imputabili al contraente, l'Amministrazione, previa formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto o non siano ritenute sufficienti le motivazioni addotte in contraddittorio con la stessa, può disporre la risoluzione del contratto in danno, ovvero agire direttamente per la risoluzione e contestuale richiesta giudiziale di risarcimento dei danni.

In tali casi l'Amministrazione può subentrare direttamente, in sostituzione del contraente estromesso, nell'esecuzione del contratto. Le relative spese sono comunque poste a carico di questo ultimo.

Art. 26 Incarichi professionali - Servizi tecnici

Per incarico professionale si intende l'affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell'esercizio di arti e professioni. In particolare, per servizi tecnici si intendono:

- servizi di architettura e ingegneria, limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice;
- le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5 del Codice;
- le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10, comma 7 del Codice;
- le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
- i servizi di urbanistica e paesaggistica, con esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere;
- ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

Le prestazioni relative ai servizi tecnici di importo inferiore a euro 40.000,00, possono essere affidate direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal Responsabile del procedimento, previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di reperimento e utilizzazione di risorse umane interne. Per gli affidamenti di importi pari o superiori a euro 40.000,00, e inferiori a euro 100.000,00 sono affidati nel rispetto dei principi di pubblicità, rotazione, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei come previsto dal presente disciplinare.

In ogni altro caso si applicano le norme dell'art. 91 del Codice.

Art. 27 Convenzioni con cooperative sociali.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. b) e dall'art. 13, comma 1, lett. b), e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le

attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1 della legge citata.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di individuare, nell'ambito della propria programmazione annuale e triennale, previa pubblicazione di idoneo avviso pubblico sul proprio sito istituzionale, le esigenze che possono essere soddisfatte mediante il ricorso alla forma di affidamento di cui al comma precedente.

Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 28 Servizi legali

I servizi legali di cui all'allegato II.B numero 21 al Codice sono affidati, per importi fino a euro 40.000,00 in applicazione delle norme del presente disciplinare. Per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento dell'organo competente.

I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) legale di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice;
- b) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- c) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- d) prestazioni notarili;
- e) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- f) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

Sono esclusi dal presente disciplinare gli incarichi di consulenza di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 29 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia.

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.C.

ALLEGATO A

	tipo di fornitura o servizio da acquisire
A	carta e stampati
B	Cancelleria
C	consumabili per attrezzature di riproduzione e stampa
D	timbri, cartellonistica e targhe
E	cornici e stampe
F	libri, giornali, riviste e pubblicazioni anche in abbonamento e su supporto informatico
G	vestiario di servizio, dispositivi di protezione individuale per i dipendenti
H	rilegature di libri e pubblicazioni
I	materiali per pulizia, disinfestazione, derattizzazione, disinfezione degli immobili, degli arredi e degli automezzi
L	aste, bandiere, stemmi, stendardi, trofei, coppe, medaglie, targhe, distintivi, gadgets relativi a manifestazioni pubbliche
M	armadi metallici, di sicurezza, blindati, casseforti, classificatori,
N	personal computer con relative periferiche, fax e materiale hardware vario
O	software applicativi e servizi informatici
P	Fotocopiatrici
Q	mobili, arredi e complementi d'arredo
R	apparecchiature per la telefonia fissa e mobile
S	apparecchiature di misura e calcolo
T	apparecchiature e sistemi foto, audio, video
U	servizi di stampa, editoria, litografia, tipografia, fotocomposizione
V	scaffalature, compattabili con annesse scale e carrelli
Z	tende, tappeti, tappezzerie varie, compreso lavaggio e manutenzione
Aa	addobbi, piante e fiori
Bb	attrezzature, macchinari e materiali per l'agricoltura
Cc	attrezzature, macchinari, materiali e mangimi per allevamenti animali
Dd	combustili per riscaldamento
Ee	carburanti per autotrazione
Ff	servizi di custodia e sicurezza
Gg	servizi di assistenza tecnica, consulenza, studi, ricerche, indagini, rilevazioni
Hh	manutenzione impianti di telecomunicazione
Ii	manutenzione mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature d'ufficio e di archiviazione
Ll	servizi di pulizia, sanificazione, bonifica, disinfestazione, derattizzazione, pulizia fogne, smaltimento rifiuti etc.
Mm	organizzazione di convegni, concorsi, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni
Nn	polizze di assicurazione e fidejussioni, servizi di brokeraggio assicurativo
Oo	servizi di traduzione, di copia e di trascrizione
Pp	forniture e servizi da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o risoluzione del contratto od in dipendenza di deficienze o danni constatati in sede di collaudo
Qq	indagini, studi, rilevazioni e servizi attinenti anche all'ingegneria e all'architettura
Rr	materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta
Ss	attrezzature per centri stampa (brossatrici, rilegatrici, spillatrici a pedale, tagliacarte ecc.)
Tt	attrezzature per climatizzazione (climatizzatori, ventilatori, stufe, ecc.) e relativi servizi di manutenzione
Uu	forniture e servizi connessi ad esigenze impellenti ed imprevedibili